

N. R.G. 2019/



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA  
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2019

IL GU

all'esito della discussione,  
letti gli atti,

OSSERVA

Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice in epigrafe indicata, sul presupposto:

che in data 30.07.2007 l'attrice ha acceso presso la \_\_\_\_\_, oggi  
S.p.a. (d'ora in poi denominata anche Banca), il conto corrente ordinario n.  
1000/8001, poi divenuto n. 1000/7606, sul quale sono state concesse delle aperture di credito  
(doc. 2 - doc. 3

che in data 14.10.2009 l'attrice ha acceso presso la \_\_\_\_\_, oggi  
S.p.a. (d'ora in poi denominata anche Banca), il conto corrente ordinario n. 1000/8453, poi  
divenuto n. 1000/7815, sul quale sono state concesse delle aperture di credito (doc. 4 - doc. 5)

che in data 8.02.2008 la Banca ha concesso all'attrice, mediante più atti di erogazione, un  
mutuo fondiario di originari Euro 1.600.000,00 a rogito Notaio \_\_\_\_\_ di  
(Rep. \_\_\_\_\_ - Racc. \_\_\_\_\_) e tale mutuo è stato rinegoziato prima in data 17.05.2012  
e poi in data 5.03.2014 (doc. 6);

che in data 11.09.2017 la Banca ha concesso all'attrice un finanziamento chirografario di  
originari Euro 1.000.000,00 (doc. 7);

lamentando:

relativamente ai conti correnti n. 7606 (già n. 8001) e n. 7815 (già n. 8453) ed aperture di credito collegate Illegittimità delle condizioni economiche applicate ai rapporti di c/c. Violazione dell'art. 117 T.U.B, applicazione illegittima di cms, ricorso alla capitalizzazione trimestrale, l'applicazione di tassi usurari, relativamente al rapporto di mutuo fondiario dell'8.02.2008 e di finanziamento chirografario dell'11.09.2007 Nullità delle clausole contrattuali dei contratti di finanziamento per indeterminatezza ed indeterminabilità ex artt. 1284, 1346, 1418 c.c; così concludeva

“- Relativamente ai conti correnti n. 7606 (già n. 8001) e n. 7815 (già n. 8453) ed aperture di credito collegate - accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati ai rapporti di conto corrente n. 7606 (già n. 8001) e n. 7815 (già n. 8453), ed aperture di credito collegate di cui è causa; - dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia; - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca convenuta, in ordine alla capitalizzazione trimestrale delle competenze bancarie e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi; - accertare e dichiarare che nulla l'attrice doveva alla Banca convenuta a titolo di commissione di massimo scoperto, di commissioni messa a disposizione fondi e di ogni altra spesa e/o onere non pattuiti per iscritto e/o comunque non dovuti; - accertare mediante ricalcolo l'importo relativo agli interessi attivi ai tassi corretti di legge; - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'attrice in conseguenza di tale prassi; - accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; - accertare se la Banca ha applicato all'attrice sui conti correnti per cui è causa interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca, su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; - alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinato alla attualità il saldo del rapporto di conto corrente n. 11/01/00494 e del c/SBF n. 11/13/00494, accertare e dichiarare l'entità di tale saldo ed, eventualmente operata la compensazione legale, condannare la S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ivi inclusi anche gli eventuali versamenti che risulteranno eseguiti dall'attrice successivamente alla data del 13.06.2019, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e svalutazione monetaria; - condannare, infine, la medesima S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali. - Relativamente ai contratti di mutuo fondiario e di finanziamento chirografario - dichiarare per i motivi indicati del presente atto la nullità dei contratti di finanziamento per cui è causa per difetto di forma ex artt. 1418 e 1325 n. 4 c.c.; - dichiarare per i motivi esposti nel presente atto la nullità dei contratti di finanziamento di cui è causa per mancanza, ovvero per impossibilità e/o indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1325 n. 3 e 1346 c.c. - dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale contenute nei contratti di finanziamento di cui è causa; - dichiarare, per l'effetto, che gli interessi corrispettivi siano dovuti esclusivamente nella misura legale, secondo la previsione dell'art. 1284, III comma, c.c. o, al limite, nella percentuale prevista dall'art. 117 T.U.B.; - accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; - accertare se la Banca ha applicato interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca opposta alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; - accertata la nullità delle clausole contrattuali di determinazione del tasso di interesse nei contratti di finanziamento di cui è causa, accertare e dichiarare l'entità del saldo dei rapporti di finanziamento di cui è causa ed, eventualmente, operata la compensazione legale, condannare la S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, le somme di cui la stessa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.”

Nel giudizio si è costituita tempestivamente la Banca la quale, impugnando tutte le avverse domande ha chiesto il rigetto delle domande contenute nell'atto di citazione sia perché inammissibili che perché infondate, ha avanzato domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo dei quattro rapporti sia nei confronti della attrice ( ) Srl) che nei confronti dei suoi due garanti ( ed ) per i quali ha richiesto ed ottenuto la chiamata in causa di terzi.

È stata dunque autorizzata la Banca alla chiamata in causa dei terzi ed e per l'effetto, nei confronti di questi ultimi è stata notificato atto di citazione per chiamata in causa di terzi.

Si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati in causa i quali in buona sostanza hanno ribadito le contestazioni di merito del credito già proposte dall'attrice ed hanno altresì contestano altresì garanzie prestate assumendo l'inefficacia delle per violazione dell'art. 1956 c.c. la loro nullità per pretesa violazione della normativa Antitrust L. 287/90.

Acquisita la documentazione, si costituiva in giudizio ex art. 111 cpc S.r.l., avente numero di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di - n. , iscritta al n. dell'Elenco rappresentata giusta procura a rogito dott. Notaio in , Rep. Racc. registrato all'Agenzia delle Entrate di il 26/04/2022 N° Serie , da S.p.A. (già S.p.A. giusta atto di variazione denominazione sociale a rogito Notaio Rep. Racc. ) con sede in Via n. codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di , quale pretesa cessionaria dei crediti de quibus.

Evidenziato come sia subentrato nella definizione del presente procedimento solo all'udienza di pc,

ritenuto necessario ed alla luce delle iniziali conclusioni, non risultando correttamente evasi i quesiti formulati ed in parte non adeguati quelli assegnati mediante mero richiamo a quelli non esaustivi indicati dalle parti,

dispone rinnovarsi CTU, affinché si dia risposta ai seguenti quesiti:

Relativamente ai rapporti di conto corrente:

*a) se tra le parti è intercorso un rapporto di conto corrente ordinario (c.d. di corrispondenza) o un'apertura di credito regolata in conto corrente; nel primo caso, se nel corso del rapporto sono stati concessi affidamenti direttamente regolati nel conto ordinario oppure mediante l'apertura di conti accessori (conto anticipi su fatture, su crediti, su effetti s.b.f., ecc.); in caso di apertura di credito o affidamenti, specifici l'importo del fido concesso;*

*b) le date di apertura e chiusura del/i conto/i ed il saldo finale registrato dalla banca;*

*c) se i contratti (conto ordinario, apertura di credito in conto corrente, concessione di fidi, conti accessori) sono stati stipulati per iscritto, indicandone le condizioni economiche e, in particolare, se il tasso ultralegale sia stato pattuito specificamente per iscritto, con l'originario contratto o con successive convenzioni integrative o di modifica, o pattuito con riferimento ad elementi estrinseci obiettivamente individuabili senza margine di discrezionalità per la banca (ad es. il prime rate), o invece con il rinvio agli usi piazza;*

*d) se l'eventuale commissione di massimo scoperto è stata specificamente determinata nel contratto sia in ordine al tasso applicato che alle modalità di calcolo; se, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (nel caso in cui il rapporto era ancora in corso), la banca ha adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 che, per i contratti di apertura di credito o con un fido successivo, prevede sia la "commissione di massimo scoperto" che il "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme" (ossia: per la commissione di massimo scoperto, se le nuove clausole prevedono un tasso determinato da calcolare entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa - esclusi gli sconfinamenti oltre il fido - e la sua applicazione solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni; per il "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme", che può essere previsto anche in via cumulativa con la commissione di massimo scoperto, purché sia pattuito in modo espresso ad un tasso non superiore allo 0,5% per trimestre sull'importo dell'affidamento, sia proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, non sia rinnovabile tacitamente, sia onnicomprensivo rispetto ad ogni altra voce di costo e specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento); se, entro il 1.10.2012 (nel caso in cui il rapporto era ancora in corso), la banca ha*

*adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del decreto del Cier del 30 giugno 2012 n. 644, che prevedono, per il conto affidato, la "commissione di affidamento" di cui al primo comma (con la previsione di una commissione onnicomprensiva di affidamento, entro il limite del fido, non superiore allo 0,5% per trimestre) oppure, in caso di sconfinamento per conto non affidato o in caso di superamento del fido accordato, il "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme", di cui al secondo comma (con la previsione solo di una commissione di istruttoria della pratica di sconfinamento in misura fissa, espressa in valore assoluto).*

*e) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto dalla data di inizio del rapporto; nel caso in cui risultino degli estratti conto mancanti, e non si riesca ad operare mediante altre scritture di raccordo, li segnali e assuma come saldo iniziale dell'e/c successivo al "buco" il saldo finale dell'e/c precedente; in mancanza di e/c anteriori al "buco" azzeri il saldo iniziale risultante dal primo e/c disponibile;*

*In base a tali premesse, esegua il calcolo del saldo finale attenendosi ai seguenti criteri:*

*1) Quanto all'usura, Il C.T.U. determini il tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca: seguendo i criteri stabiliti dalla legge 7.3.1996 n. 108 e le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti pro tempore nonché sulla scorta di Cass. SS. UU nr. 2018 ed il principio di necessaria simmetria tra TEG e TEGM; Nel caso in cui il TEG applicato ecceda il tasso soglia applicabile ratione temporis, provveda al ricalcolo del debito, stornando gli interessi ex art. 1815 co. 2 c.c. se il tasso risulta usurario già al momento della conclusione del contratto (o modifica dello stesso tramite comprovato documentalmente esercizio da parte della banca dello ius variandi);*

*2) Quanto agli interessi ultralegali: a) in mancanza di contratto applichi gli interessi legali fino a valida pattuizione; in mancanza di pattuizione scritta o in presenza di rinvio agli usi di piazza, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con gli interessi ex art. 117 TUB; in caso di applicazione di interessi ultralegali superiori a quelli validamente pattuiti per iscritto, riduca gli interessi a quelli previsti in contratto; b) nel caso in cui la pattuizione scritta di interessi ultralegali sia contenuta solo nel contratto di conto corrente di corrispondenza e non nei contratti relativi ai conti accessori, se tali conti accessori consistono in conti di appoggio o ausiliari, in mere schede contabili, che registrano anticipazioni poi riversate e movimentate dal correntista sul*

*conto ordinario, dando luogo ad un rapporto unitario, o invece configurano conti distintamente regolati con movimentazione registrata separatamente dal conto di corrispondenza; solo in caso di unitarietà del rapporto ed in mancanza di una specifica pattuizione per iscritto dei conti accessori, provveda ad applicare ai conti accessori il tasso di interesse ultralegale pattuito specificamente per iscritto nel conto corrente di corrispondenza; c) Gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando il tasso di interesse debitori previsto nel contratto e/o variazione (distinguendo se del caso tra il tasso "nei limiti del fido", quello "per ulteriore utilizzo" e quello di scoperto extrafido) vigente anno per anno (o frazione) d) Se per effetto del ricalcolo del dare-avere il c/c passa da saldo debitore a saldo creditore, il C.T.U. provvede a liquidare gli interessi creditori alla periodicità contrattualmente pattuita, al tasso contrattuale e in difetto a quello legale.*

*3) Quanto all'anatocismo: se nel corso del rapporto la banca ha capitalizzato gli interessi (su base trimestrale, semestrale o annua), elimini l'anatocismo (qualsiasi forma di capitalizzazione, anche quella annuale, compresa la capitalizzazione della commissione di massimo scoperto) per tutto il corso del rapporto se entro il 30.6.2000 la banca non ha adeguato le clausole contrattuali sull'anatocismo alla delibera Cicer del 9.2.2000, secondo le modalità dalla stessa stabilite; in caso di adeguamento tempestivo alla delibera Cicer, elimini l'anatocismo fino al 30.6.2000 e applichi la capitalizzazione degli interessi prevista a decorrere dal 1.7.2000; in caso di mancato adeguamento o di mancata pattuizione scritta della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi elimini qualsiasi forma di capitalizzazione per tutto il rapporto fino a che tra le parti non sia intervenuta una pattuizione scritta in tal senso; se risulta rispettata la normativa ex delibera 3 agosto 2016 pubblicata del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) in materia di anatocismo, emanata in attuazione del secondo comma dell'art. 120 del Testo unico bancario (TUB), come modificato dall'articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49). La delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016*

*4) Quanto alla commissione di massimo scoperto: a) escluda la commissione di massimo scoperto per tutto il corso del rapporto se non è specificamente determinata nel contratto sia in ordine al tasso applicato che alle modalità di calcolo e la banca non ha successivamente adeguato la clausola alle previsioni del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, prima, e dell'articolo 117-bis del testo unico bancario, poi; b) applichi, invece, la commissione di massimo scoperto fino al 28.11.2008 se è stata specificamente determinata nel contratto*

*sia in ordine al tasso applicato che alle modalità di calcolo, eventualmente sostituendo quella applicata con quella pattuita, nel caso in cui la prima sia stata calcolata con un tasso superiore o con modalità di calcolo diverse da quanto previsto; c) per il periodo dal 29 novembre 2008 al 30 giugno 2012 (se il rapporto era ancora in corso), elimini la commissione di massimo scoperto se il contratto era privo di un affidamento (c.d. fido di fatto); se si tratta di contratto di apertura di credito o con un fido successivo, applichi sia la “commissione di massimo scoperto” che il “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme” previsti dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, se entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione vi è stato l’adeguamento del contratto in corso; d) per il periodo successivo al 1.7.2012 (se il rapporto era ancora in corso) applichi la “commissione di affidamento” (se il conto è affidato) oppure il “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme” (in caso di sconfinamento per conto non affidato o in caso di superamento del fido accordato) se la banca entro il 1 ottobre 2012 ha adeguato le clausole alle previsioni dell’articolo 117-bis del testo unico bancario e del decreto del Cicer del 30 giugno 2012 n. 644;*

*5) Quanto alle valute: sostituisca le date di valuta registrate negli estratti conto con quelle previste dalla legge se non corrispondono a quanto previsto in contratto per le poste attive e passive e se non rispettano le previsioni contenute nell’art. 120 del testo unico bancario (nella formulazione in vigore prima e dopo le modifiche apportate dall’art. 4 comma 2 del D.L.vo 13.8.2010 n. 141 e dall’art. 3 del D.L:vo 14.12.2010 n. 218) e nell’art. 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102.*

*6) verifichi, inoltre se nel periodo precedente al decennio anteriore alla data di ricezione della notifica del primo atto interruttivo della prescrizione (atto di citazione o richiesta anche stragiudiziale da parte della parte attorea di espunzione dal conto degli*

*addebiti illegittimi o di pagamento di quanto corrisposto a tale titolo) sul/sui conto/i corrente/i siano intervenute rimesse solutorie (secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24418/2010) che abbiano coperto gli addebiti di cui sopra (in ipotesi illegittimi) e, in caso positivo, escluda dal calcolo, finalizzato a rideterminare il saldo finale del/i rapporto/i di c/c, gli addebiti coperti da tali versamenti; nell'esecuzione di tali operazioni computi le rimesse solutorie secondo i criteri di cui all'art.1194 c.c. tenendo conto, ai fini de quibus, solo dei rapporti di affidamento convenuti i forma scritta*

*Relativamente ai rapporti di mutuo e finanziamento:*

*verifichi 1) l'asserita difformità tra ISC comunicato e TAEG effettivamente applicato ed in ipotesi di riscontro positivo applichi il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, solo ove non ricorrenti le eccezioni di cui all'art. 122 TUB; 2) verifichi l'eventuale riconducibilità temporale del contratto de quo agli effetti derivanti dalla decisione Commissione UE 4.12.2013 in materia di tassi Euribor ed in ipotesi affermativa si applichi il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per il periodo così inciso; 3) verifica l'asserita usurarietà del tasso di mora e di quello corrispettivo, autonomamente valutati e secondo i relativi diversi tassi soglia di cui alle istruzioni Banca d'Italia (maggiorazione del 2,1% per il tasso di mora), con esclusione della penale per estinzione anticipata ma incluse le spese assicurative se ricorrenti i presupposti di rilevanza resi dall'Istituto Bancario Centrale, assumendo a parametro di riferimento il TEG calcolato secondo le istruzioni rese da Banca d'Italia e non il TAEG ed in ipotesi di riscontro del superamento dei rispettivi tassi soglia espunga qualsiasi richiesta a titolo di interessi, ovo viziati risultassero quelli corrispettivi, ovvero riconduca i moratori a questi ultimi;*

Fissa per l'affidamento dell'incarico l'udienza del 22.6.2023 ore 9,45.

Si comunichi con urgenza alle parti ed al CTU per esteso.

Pescara, 14.6.2023

IL GIUDICE  
Federico Ria

